

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO, 1°GRADO

Il Giudice Dott. Casari, letti gli atti e sciogliendo la riserva, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento n°20811/2014 ex art.28 L.300/70

INTENTATO DA

UNIONE SINDACALE DI BASE – LAVORO PRIVATO (USB – LAVORO PRIVATO), Coordinamento Provinciale di Roma, in persona del rappresentante legale Elena Casagrande, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n°2, presso lo studio degli Avv.ti Pasquale Maria Crupi, Riccardo Faranda e Carlo Guglielmi che lo rappresentano e difendono per mandato rilasciato a margine del ricorso;

- RICORRENTE -

NEI CONFRONTI DI

UNICOOP TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Giuseppe Faravelli n°22, presso lo studio degli Avv.ti Arturo Maresca, Gian Paolo Schembri e Monica Grassi che la rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa;

- RESISTENTE -

Incontestato tra le parti il diritto del sindacato ricorrente ad agire in giudizio ex art.28 Statuto Lavoratori, lamenta quest'ultimo l'antisindacalità del comportamento della resistente consistito nel disconoscimento delle RSA costituite e la conseguente negazione del diritto delle medesime RSA e dei suoi dirigenti ad indire assemblee, usufruire di permessi retribuiti ed a partecipare ai tavoli di contrattazione aziendale, da ultimo quello concluso con l'accordo del 2.4.2014.

Osserva l'Ufficio che il complesso delle condotte oggetto di lamentela si riassume nel mancato riconoscimento del diritto a partecipare ai tavoli di contrattazione, da cui l'impossibilità di costituire RSA, mentre il diritto all'indizione di assemblee ed alla fruizione di permessi retribuiti ne sono indiretta conseguenza, trattandosi di facoltà riconosciute appunto ai membri della menzionata rappresentanza.

Orbene, ha in primis sostenuto la società convenuta la carenza di attualità della doglianza atteso che le indicate trattative (quelle dell'aprile 2014) si sono già da tempo esaurite con la sottoscrizione del CCNL.

L'eccezione è priva di pregio poiché è evidente che, qualora ritenuta la mancata ammissione alle trattative illegittima, le conseguenze pregiudizievoli derivate dal mancato riconoscimento di costituzione delle RSA, da cui il difetto di riconoscimento dei diritti di cui al titolo III tra cui indizione di assemblee e godimento di permessi retribuiti, sarebbero ancora allo stato perduranti.

Nel merito il ricorso dev'essere peraltro respinto.

Fonda il sindacato il proprio diritto in ragione di quanto statuito dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n°231/2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Altrimenti, conclude la Corte, si realizzerebbe una forma impropria di sanzione del dissenso.

Tale pronuncia evidenzerebbe, ad avviso della difesa attorea, l'importanza del criterio dell'effettività della rappresentatività del sindacato nella realtà aziendale a prescindere dalla formale sottoscrizione del contratto e quindi anche dall'ammissione del sindacato al tavolo delle trattative. La tesi sarebbe confermata dai possibili criteri di valutazione della rappresentatività suggeriti dalla Corte al legislatore: valorizzazione dell'indice di rappresentatività costituito dal numero degli iscritti, o ancora introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento, o attribuzione al requisito previsto dall'art. 19 dello Statuto dei lavoratori del carattere di rinvio generale al sistema contrattuale e non al singolo contratto collettivo applicato nell'unità produttiva vigente, oppure ancora il riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore ad eleggere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro.

E poiché il sindacato ricorrente raccoglie le adesioni di oltre il 30% dei lavoratori, il medesimo dovrebbe certamente ritenersi organizzazione dei lavoratori dotata di rappresentatività.

Rileva l'Ufficio viceversa che né il dettato normativo, né le indicazioni fornite dalla Corte nella citata sentenza possono legittimare le pretese attoree.

Infatti affermare che "Rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda" significa appunto che presupposto ad oggi essenziale per costituire RSA è quanto meno la partecipazione ai tavoli di trattative. E tale partecipazione non è azionabile quale diritto positivo del sindacato non sussistendo nel nostro ordinamento un obbligo a trattare per il datore di lavoro con un sindacato richiedente e ciò in applicazione del principio di libertà sindacale sancito dall'art.39 Cost. (da ultimo Cass. n°14511/2013).

Principio ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n°231/2013 ove da un lato si afferma che è compito esclusivo del legislatore dare completa attuazione all'art.39 Cost. individuando un criterio di rappresentatività ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'art.19 e, dall'altro, viene precisato che ad oggi l'unico criterio ex art.19 per individuare un soggetto come maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo è costituito "dal non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative". Ed ancora la Corte si riferisce a "sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato dell'effettivo consenso da parte dei lavoratori, che ne permette e al tempo stesso rende non eludibile l'accesso alle trattative". In altre parole, la rappresentatività valutata sul campo in base alla riconosciuta forza del sindacato di porsi come necessario interlocutore per partecipare alla stipula di un contratto collettivo.

Insomma, "Ho imposto la mia partecipazione alle trattative e quindi sono rappresentativo" e non "Sono rappresentativo in base ad altro parametro quindi ho diritto a partecipare alle trattative".

La partecipazione alle trattative quindi come strumento di misurazione della forza di un sindacato, e, di riflesso, della sua rappresentatività.

Né vale in senso contrario l'indicazione offerta dalla Corte di parametri alternativi adottabili da parte del legislatore poiché questa possibilità è stata avanzata per l'ipotesi di mancanza di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale.

Per altro, è sempre la medesima sentenza ad affermare che è stata corretta l'opzione dei giudici di merito che hanno preferito la remissione della questione di legittimità piuttosto che la scelta, adottata da altri collegi, di avventurarsi in interpretazioni in senso

ampliativo, ritenute dalla Corte improprie dato il chiaro dato letterale della norma all'esame.

La produzione di pronunce di merito in senso contrario giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;
compensa le spese.

Roma, il 16.9.14

Il Giudice

Dott. Donatella Casari



Depositato in Cancelleria

Roma, il 23-9-14

UFFICIO 83
Veronica Scavone

